

TEST SIEROLOGICI SUL POSTO DI LAVORO E SCREENING SIEROLOGICI PROMOSSI DAI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE REGIONALI: I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY

di Giuseppe M. Cannella*

Ancora una volta il Garante richiama i principi generali in ordine alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non ammettendo alcuna eccezione dettata dall'emergenza sanitaria se non espressamente prevista da una norma.

Nell'ultimo periodo, il Garante privacy si è trovato spesso a fornire indicazioni in merito alla tutela del diritto alla protezione dei dati personali, più volte minacciato dalle ragioni di emergenza emerse in questo particolare contesto storico.

Uno dei più recenti interventi ha ad oggetto lo studio della *Chongqing Medical University*, pubblicato sulla rivista *Nature Medicine*, il quale conferma l'utilità dei test sierologici per accertare i pazienti sospetti, risultati negativi al tampone e, identificare quelli asintomatici, attestando come chi guarisce dal Covid-19 sviluppa gli anticorpi protettivi al virus.

Tale studio, anche grazie all'importanza che può ricoprire all'interno dei luoghi di lavoro, rimane tema di grande discussione.

Sull'argomento, il Garante fornisce indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di

imprese private e pubbliche amministrazioni, chiarendo, inoltre, i presupposti per l'effettuazione dei test sierologici.

In particolare, nell'ambito dei sistemi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o nell'applicazione di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di sottoporsi ai test sierologici ma solo se disposti dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità di tali test.

Solo il medico competente, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può, pertanto, stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l'adozione di mezzi diagnostici in attuazione del par. 12 del protocollo condiviso aggiornato il 24 aprile 2020**.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'Autorità garante precisa che le informazioni relative alle diagnosi ed all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere sottoposte al trattamento da parte del datore di lavoro, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Così, alla luce del fatto che l'emergenza sanitaria non può giustificare una deroga alle previsioni normative in materia di privacy, persiste in capo al medico competente il divieto di informare il datore di lavoro sulle patologie pregresse del dipendente. Al datore di lavoro è concesso, invece, il trattamento riguardante informazioni sul giudizio di idoneità della mansione specifica e sulle eventuali prescrizioni o limitazioni stabilite dal medico competente. Tale disposizione era già stata chiarita a seguito dell'accordo di protocollo condiviso tra Governo e parti sociali, quando il Garante ha fornito le linee guida sul corretto trattamento dei dati personali dei dipendenti.

Anche le visite e gli accertamenti, seppure finalizzati alla riammissione al lavoro del dipendente, devono

* Avvocato - Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi

** Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro: (segue)

essere posti in essere dal medico competente nel rispetto del divieto imposto in capo al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui lavoratori.

Viene comunque chiarito che non costituisce violazione il comportamento del datore di lavoro che, coinvolto dal Dipartimento di prevenzione locale e, ad ogni modo, nell'ambito della sua funzione di garanzia della salute, suggerisce l'adozione di mezzi diagnostici con lo scopo di far aderire, solo su base volontaria, i dipendenti alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19.

Secondo quanto pubblicato dal Garante privacy, gli esiti di tali indagini diagnostiche generalizzate hanno la funzione di identificare in una popolazione delimitata i soggetti a rischio di sviluppare la malattia per motivi di esposizione ad agenti patogeni (es. operatori sanitari e forze dell'ordine) e di consentire le cure degli interessati oltre che disporre le conseguenti misure di contenimento previste dalla normativa.

Tali trattamenti di dati devono essere, dunque, tenuti distinti dai test sierologici con finalità di tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- *La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)*
 - *vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia*
 - *la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio*
 - *nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.*
 - *Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.*
 - *Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.*
 - *Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.*
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.*